

Dal 1° giugno in vigore il nuovo regolamento Ue di classificazione

I rifiuti cambiano targa

Sanzioni fino a 387 mila euro per chi bara

DI CINZIA DE STEFANIS

Dal 1° giugno nuovi criteri di classificazione dei rifiuti. Tra le novità, per evitare confusione sulle identificazioni dei codici di pericolo previsti dalla nuova classificazione andranno a scomparire i codici H e verranno introdotti i nuovi codici Hp. Pertanto entro il 1° giugno prossimo ogni azienda dovrà effettuare la nuova classificazione dei rifiuti con assegnazione codice di pericolo Hp per quelli classificati pericolosi, modificare le etichette del deposito temporaneo, e infine verificare le giacenze sul registro di carico/scarico del Sistri). Tutto questo perché dal 1° giugno diventeranno applicabili il regolamento n. 1357/2014, che sostituirà l'allegato III della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/Ce) e la nuova decisione della commissione europea 2014/955/Ue, che modifica la decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti. Dal 1° giugno un secondo cambiamento riguarderà anche l'introduzione e la variazione di nuovi codici Cer (010310* fanghi rossi derivati dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 010307, 070217 rifiuti conte-

nenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 070216, 160307 mercurio metallico, 190308 mercurio parzialmente stabilizzato). Fino al 31 maggio varranno le vecchie caratteristiche di pericolo H. Per ora non è previsto nessun periodo transitorio. Dal 1° giugno entreranno in vigore le nuove caratteristiche di pericolo Hp. Quindi dal 1° giugno l'azienda che non ha classificato correttamente i propri rifiuti in base alle nuove normative potrà incorrere in pesanti sanzioni. La falsa fornitura di indicazioni

sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o uso di un certificato falso (o inesistente) è punita sia con una sanzione pecuniaria che con una penale. L'articolo 258, 4 comma, del dlgs 152/2006 punisce con l'arresto fino a due anni. E il dlgs 231/2011 con una sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote (il valore di una quota è a discrezione del giudice e può andare da un minimo di euro 258 a un massimo di euro 1.549). Quindi la sanzione minima è di euro 38.700.

Se l'azienda erra nella classificazione/caratterizzazione del rifiuto, potrebbe affidare il rifiuto a trasportatori e/o smaltitori non autorizzati. Quindi potrebbe configurarsi anche il reato di gestione illecita di rifiuti. L'articolo 259, 1 comma, del dlgs n.152/2006 lo punisce con una sanzione penale dell'arresto fino a due anni e una sanzione amministrativa fino euro 26.000. Il dlgs 231 prevede una sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote il massimo applicabile va da 38.700 a 387.250,00 euro.

Cosa cambia

| | |
|--|---|
| <i>Nuovo regolamento (Ue) n. 1357/2014</i> | Dal 1° giugno nuovi criteri di classificazione dei rifiuti. Tra le novità, per evitare confusione sulle identificazioni dei codici di pericolo previsti dalla nuova classificazione andranno a scomparire i codici H e verranno introdotti i nuovi codici Hp. |
| <i>False indicazioni sui rifiuti o uso di un certificato falso (o inesistente)</i> | L'articolo 258, 4 comma, del Dlgs152/2006 punisce con la sanzione penale dell'arresto fino a due anni. E il Dlgs 231 con una sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote (il valore di una quota è a discrezione del giudice e può andare da un minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 1.549,00). |
| <i>Errata classificazione rifiuti</i> | Potrebbe configurarsi anche il reato di gestione illecita di rifiuti. L'articolo 259, 1 comma, del Dlgs n.152/2006 lo punisce con una sanzione penale dell'arresto fino a due anni e una sanzione amministrativa fino euro 26.000. Il Dlgs 231/2011 prevede una sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote il massimo applicabile va da euro 38.700 a euro 387.250,00. |